



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Corte di Appello di Catanzaro

Sezione prima civile

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e cos'¼ composta:

dott. Alberto Nicola Filardo

presidente relatore

dott. Carlo Fontanazza

consigliere

dott.ssa Beatrice Magarò

consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1128/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa alla richiesta di protezione internazionale, vertente tra:

██████████, nato in Costa D'Avorio il giorno ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Piccoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

Appellante

e

-Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

Appellato

Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

Conclusioni delle parti:

L'appellante chiedeva il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno concludeva per il rigetto del gravame.

Il Procuratore generale concludeva per il rigetto della richiesta dell'appellante.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor ██████████, cittadino della Costa D'Avorio, con ricorso depositato in data 5.8.2017, chiedeva, al Tribunale civile di Catanzaro, di riconoscere lo status di rifugiato e, in via subordinata, di accertare e riconoscere la protezione sussidiaria ovvero la protezione umanitaria, lamentando l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente.

La parte ricorrente lamentava l'insufficienza dell'istruttoria svolta e la superficialità della motivazione, evidenziando che non si era tenuto conto della situazione particolare e del clima di tensione che da tempo caratterizzava il suo paese, nonché della problematicità della sua situazione personale.

Si costituiva nel giudizio di primo grado il Ministero dell'Interno, depositando apposita comparsa di risposta e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. All'esito dell'istruzione documentale, il Tribunale civile di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 13.5.2019, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione proponeva appello ██████████, sull'assunto che che vi fossero, nel caso di specie, gli elementi per il riconoscimento della protezione internazionale.

All'udienza collegiale del 1.12.2020, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.

Preliminarmente occorre osservare che, ai sensi dell'art. 2 del D. L.vo 19.11.2007 n. 251, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono in primo luogo (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10 comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Affinchè possa essere riconosciuto lo status di rifugiato occorre che tali atti siano collegati a ben specifici atti di persecuzione indicati nell'art. 8, e cioè riconducibili a motivi di a) "razza" (riferita

a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) "religione" (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte); c) "nazionalità" (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato); d) "particolare gruppo sociale" (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell'orientamento sessuale); e) "opinione politica" (professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

Mentre, per quel che concerne la richiesta di protezione sussidiaria, deve innanzitutto rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, tale protezione spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ed il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione dei danni gravi, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che esso deve essere inteso in conformità a quanto ritenuto nella sentenza del 17.2.2009 della Corte di Giustizia, nel caso Elgafaji. In particolare, la Corte - nell'occuparsi della interpretazione dell'art. 15 della direttiva CE 2004/83, in esecuzione della quale è stata dettata la disciplina del decreto legislativo n. 251/2007 - ha stabilito la disposizione (riprodotta nell'art. 14, lett. "c", del decreto legislativo n. 251/2007) debba essere intesa nel senso che, sebbene, di norma, la situazione oggettiva di pericolo esistente in un dato Paese, non costituisca minaccia individuale, essa sussiste, tuttavia, quando sia riscontrabile l'ipotesi eccezionale di un conflitto armato che raggiunga un grado di violenza così elevato che sussistono fondati

motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la suddetta minaccia. Deve altresì osservarsi che la protezione sussidiaria, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 26887 del 2013) ben può essere accordata pur in difetto di effettiva vis persecutoria statale a danno del richiedente ma per elidere le conseguenze disastrose del rimpatrio a carico di chi versi in situazioni di pericolo grave alla persona, pericolo indotto da condizioni endemiche di violenza e conflitto interni, anche a base territoriale limitata (Cass. 20646 del 2012), ingenerate dalla connivenza o dalla latitanza del potere statale: rientra quindi nel quadro idoneo a concedere la protezione sussidiaria una condizione di comprovata esposizione ad effettivo pericolo di vita indotta dalla assenza di potere statale di repressione del delitto e di prevalenza del potere delle autorità tribali, in grado di far seguire alla minaccia la effettiva "sanzione" capitale.

La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 19197 del 28/09/2015). Ne discende che il mero riferimento alla situazione politica e sociale del Paese d'origine del ricorrente, privo di qualsiasi riferimento alla situazione personale o al timor del medesimo, non può ritenersi sufficiente a importare l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legge.

Invero, anche per la protezione sussidiaria, i responsabili del danno grave sono, ai sensi dell'art. 5 del d.l.vo n. 251/2007, lo Stato; i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori, ipotesi non dimostrata nel caso in esame.

E, per completezza, appare utile illustrare, in sintesi, le condizioni generali, politiche, economiche e sociali della Costa D'Avorio, con particolare attenzione alla questione della tutela dei diritti umani, per come tali condizioni sono desumibili dalle informazioni pubblicate da istituti geografici, enciclopedie, organi di stampa, organismi internazionali, associazioni con finalità di tutela dei diritti umani, giacché tali informazioni consentono, da un lato, di verificare meglio l'attendibilità o meno delle dichiarazioni dell'appellante e, in generale, delle fonti di prova addotte a sostegno della domanda di protezione internazionale, dall'altro, di verificare, direttamente, con particolare riferimento alle domande avanzate, la ricorrenza o meno dei presupposti di legge.

"L'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UN Operation in Côte d'Ivoire – Unoci) ha terminato la sua missione a giugno, 13 anni dopo essere stata istituita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'Esperto indipendente delle Nazioni Unite, pur apprezzando i gradual progressi ottenuti dalla Costa

d'Avorio verso la riconciliazione nazionale e la stabilità, ha tuttavia sottolineato come questa rimaneva fragile a causa dei disordini verificatisi a gennaio.

Il governo ha aperto un'inchiesta, con il supporto degli investigatori delle Nazioni Unite, sulla scoperta di un arsenale di armi nascosto in una casa, il cui proprietario era uno stretto collaboratore del presidente dell'assemblea nazionale.

A luglio, gruppi armati hanno lanciato una serie di attacchi. Tre soldati sono stati uccisi in un assalto compiuto da uomini armati contro una base militare a Korhogo, nel nord del paese.

È stata adottata una legislazione, le cui disposizioni prevedevano una serie di limitazioni al diritto alla libertà d'espressione, comprese alcune relative ai reati di diffamazione, di offesa al presidente e di diffusione di notizie false. A febbraio, sei giornalisti sono stati sottoposti a fermo nella città di Abidjan, con l'accusa di aver divulgato notizie false riguardanti gli ammutinati dell'esercito. Pur non essendo stati formalmente incriminati, sono stati ripetutamente convocati dalle autorità per essere interrogati.

Ad agosto, due giornalisti de *Le Quotidien* sono stati arrestati per aver scritto un articolo sulle finanze del presidente dell'assemblea nazionale.

A febbraio, la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per reprimere una protesta pacifica dei coltivatori di cacao e dei membri del sindacato nazionale degli agricoltori.

A luglio, soldati smobilitati hanno protestato pacificamente nella città di Bouaké per chiedere al governo di rispettare le promesse fatte dopo le proteste di maggio (vedi sotto). Amadou Ouattara, Moussa Diomandé e Lassina Doumbia, membri della cosiddetta "Cellula 39" (un'organizzazione di soldati smobilitati), sono stati arrestati e incriminati per disturbo della quiete pubblica e organizzazione di una protesta non autorizzata. Almeno 40 studenti sono stati arrestati a settembre, dopo che la Federazione degli studenti e alunni della Costa d'Avorio (*Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire* – Fesci) aveva organizzato alcune proteste in varie parti del paese, contro la violenza della polizia e l'aumento delle tasse universitarie. Una studentessa ha affermato di essere stata arrestata dai poliziotti assieme alle sue compagne nella sua stanza e picchiata. Alcuni degli arrestati avevano lanciato pietre contro gli agenti ma altri avevano manifestato in maniera pacifica. Sono stati tutti incriminati per disturbo della quiete pubblica e rilasciati in libertà provvisoria dopo 20 giorni.

Persone sospettate di aver sostenuto l'ex presidente Gbagbo sono state processate per le violazioni dei diritti umani compiute durante e dopo le elezioni del 2010. Di contro, nessuno dei sostenitori del presidente in carica Ouattara è stato arrestato o processato per violazioni dei diritti umani.

A maggio, la corte d'assise di Abidjan ha prosciolto Simone Gbagbo dalle accuse di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Durante il processo, alle vittime delle violazioni dei diritti umani era stato negato il legittimo diritto di presenziare alle udienze. Il nuovo collegio di legali, nominato dal capo dell'avvocatura dopo che i difensori di Simone Gbagbo avevano rinunciato alla causa nel 2016, si è fatto

avanti a marzo, affermando che la corte era stata costituita in maniera irregolare, *in quanto uno dei giudici era stato nominato dopo l'inizio del processo.*

Circa 200 sostenitori di Laurent Gbagbo, in arresto dal 2011 per i crimini che secondo l'accusa erano stati commessi durante la violenza postelettorale, erano ancora detenuti in attesa del processo a loro carico. Due di loro, Assi Jean Kouatchi e Todou Bonfils, sono morti in custodia nel 2017.

Alcuni detenuti sono stati rimessi in libertà provvisoria ed erano in attesa di processo. Tra questi c'era Antoinette Meho, dell'organizzazione della società civile Solidarité Wè (Solidarité Wè), rilasciata a maggio. Era stata accusata di aver minacciato la sicurezza dello stato. A dicembre, Hubert Oulaye, un ex ministro che era stato rilasciato in libertà provvisoria a giugno, e Maurice Djire sono stati condannati a 20 anni di carcere per l'omicidio e complicità nell'omicidio di soldati delle Nazioni Unite nel 2012. Nonostante le richieste degli avvocati della difesa, durante il processo la corte non ha messo a disposizione le deposizioni di due testimoni dell'accusa.

A luglio, Adou Assoa, un altro ex ministro, è stato condannato a quattro anni di carcere per disturbo della quiete pubblica ma scagionato dall'accusa di aver minacciato la sicurezza dello stato.

David Samba, attivista dell'opposizione e presidente dell'Ngo Coalizione degli indignati della Costa d'Avorio (Coalition des indignés de Côte d'Ivoire) aveva scontato una condanna, risalente a marzo 2016, a sei mesi di carcere per disturbo della quiete pubblica. Prima del termine della condanna, era stato nuovamente incriminato per minacce alla sicurezza dello stato, in relazione a un tentativo di rivolta avvenuto a Dabou nel 2015; a fine anno, il processo era ancora pendente. Almeno 10 persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite nel corso delle rivolte e degli scontri tra le forze di sicurezza e i soldati smobilitati. Tra il 12 e il 14 maggio, quattro persone sono state uccise durante una rivolta iniziata a Bouaké e diffusasi in altre città. Questa era capeggiata da soldati che erano stati integrati nell'esercito nel 2011 e che chiedevano il pagamento delle indennità di servizio. Il 13 maggio, un gruppo di rivoltosi ha raggiunto l'ufficio della "Cellula 39" e aperto il fuoco contro i suoi componenti, in rappresaglia per la condanna dell'ammutinamento da parte della cellula. Issoufou Diawara è morto dopo essere stato colpito alla schiena dagli spari e molti altri sono rimasti feriti. Le violenze sono terminate quando il governo ha deciso di accogliere le richieste di pagamento avanzate dagli ammutinati.

Il 22 maggio, quattro soldati smobilitati sono stati uccisi nel corso di scontri con la polizia mentre protestavano per chiedere un accordo simile a quello ottenuto dagli ammutinati. Prima che i poliziotti aprissero il fuoco contro di loro, avevano affermato di essere disarmati. I soldati smobilitati erano stati in precedenza membri di gruppi armati che avevano combattuto a fianco del presidente Ouattara durante le violenze verificatesi nel contesto delle elezioni nel 2010-2011.

A fine anno non c'erano ancora notizie dell'apertura di un fascicolo giudiziario nei confronti dei presunti responsabili delle violazioni che erano state commesse, tra i quali c'erano membri delle forze di sicurezza.

È proseguito davanti all'Icc il processo a carico di Laurent Gbagbo e Blé Goudé per crimini contro l'umanità, compresi omicidio e stupro, compiuti nel contesto della violenza postelettorale. A luglio, la camera d'appello dell'Icc ha ordinato alla camera processuale di riesaminare la sua sentenza per negare a Laurent Gbagbo la libertà provvisoria."

Ora, premesso che non è necessaria una nuova audizione del richiedente asilo, il quale è stato sentito dalla Commissione territoriale ed è stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando, peraltro, con chiarezza le ragioni del suo espatio, deve evidenziarsi che la decisione gravata non appare meritevole di censura sotto il profilo del rigetto della richiesta di protezione internazionale anche in forma di protezione sussidiaria.

In vero il ricorrente ha riferito alla Commissione territoriale di Crotone di aver lasciato il proprio paese per evitare le violenze successive alle elezioni del 2011.

Nel caso di specie, difettano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, avendo l'istante posto a fondamento della sua richiesta di protezione una situazione di pericolo personale che non ha trovato alcun riscontro negli elementi offerti all'attenzione della Commissione territoriale e che non rientra tra i presupposti previsti dalla normativa.

Peraltro, le dichiarazioni rese appaiono carenti dei requisiti di veridicità, appositamente previsti dall'art 3, comma 5 del d.lgs 251/2007, e non sono sufficientemente circostanziate, quanto, in particolare ai luoghi, alle persone, ai tempi ed alle dinamiche degli eventi narrati, atteso che riferiscono alcuni episodi in modo incoerente e senza offrire alcun elemento di riscontro (inverosimile la situazione di scontri generalizzati dopo le elezioni).

Alla luce delle esposte considerazioni deve essere confermato il rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Inoltre, deve ritenersi che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi il rischio di torture e/o altre forme di maltrattamento, né una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del richiedente, con concreto pericolo di danno grave per lo stesso.

Quanto, infine, alla invocata protezione umanitaria, di cui al combinato disposto degli artt. 32, comma 3°, del d.l.vo n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6°, del D.L.vo n. 286/1998, essa è fondata.

Sul punto va osservato che il legislatore non definisce i "gravi motivi di carattere umanitario" che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3°, del d.l.vo n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6°, del D.L.vo n. 286/1998, sopra citati, impongono il riconoscimento della tutela di cui si tratta. Essi, evidentemente, non possono coincidere con le fattispecie, in cui è riconosciuta la protezione internazionale (ossia lo status di rifugiato o la tutela sussidiaria), in quanto, in caso contrario, non vi sarebbe ragione della specifica previsione di cui all'art. 32, comma 3°, citato.

Secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, essi tendono a coincidere con quelli che giustificano le misure di protezione internazionale suddette, salvo il loro

carattere temporaneo (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, ordinanza n. 26841/2011, già citata). Peraltro, sembra più corretto chiarirne il significato, facendo riferimento, più in generale, alle esigenze di tutela dei diritti umani fondamentali, riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (cfr., sul punto, Cass., sez. unite, ordinanza n. 19393/2009). In ogni caso, è indubbio che le gravi ragioni di protezione debbano essere specificatamente allegata e accertate con la medesima precisione e lo stesso rigore di quelle che giustificano le misure di protezione internazionale principali (v. Cass, sez. I, ordinanza n. 24544/2001 e la citata Cass., sez. I, n. 4455/2018). Occorre, infatti, operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (cfr. cfr. Cass. Civ. Sez. unite 29470/19). Come precisa da ultimo Sez. 1, n. 02558/2020, Rv. 656623-01, la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, sicché una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute che sia adeguatamente allegata e dimostrata rileva ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie e non a quello per cure mediche di cui all'art. 36 T.U.I., che si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato.

Nel caso di specie, all'inserimento sociale in Italia dell'appellante, si contrappone la precarietà della situazione socioeconomica del suo Paese di origine, aggravata dall'emergenza sanitaria attuale, anche considerata l'assenza di presidi ospedalieri adeguati a garantire le cure necessarie in caso di contrazione del virus. Si osservi, a tal riguardo, che la situazione attuale di diffusione di Covid-19, al momento, di particolare preoccupazione: i contagiati sono in progressivo aumento mentre la situazione igienico-sanitaria è fortemente preoccupante nella regione africana della Costa D'Avorio e tale circostanza favorisce il possibile contagio del virus. Si valuti, infine, che qualora l'appellante dovesse fare rientro nel proprio Paese e dovesse ivi contrarre il virus, il sistema sanitario interno sarebbe del tutto impreparato a fornire le cure necessarie. Le strutture sanitarie pubbliche e private, infatti, sono inadeguate anche per semplici interventi o per accertamenti clinici.

Va pertanto riformata la decisione adottata in ordine alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

Il parziale accoglimento dei motivi di appello giustifica una pronuncia di compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte di Appello di Catanzaro, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da ████████████████████ avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 13.5.2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:

in parziale riforma dell'ordinanza impugnata dichiara che l'appellante ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, in data 27.3.2021.

Il presidente estensore
dott. Alberto Nicola Filardo